



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Consiglio Universitario Nazionale

Al Sig. MINISTRO

S E D E

OGGETTO: ADDENDUM AL DOCUMENTO "I REGOLAMENTI ADOTTATI DAGLI ATENEI ITALIANI PER LE SELEZIONI E PER LE VALUTAZIONI FUNZIONALI ALL'IMMISSIONE NEI RUOLI DEI PROFESSORI DI PRIMA E DI SECONDA FASCIA, EX ARTT. 18 e 24, CO. 6, legge 30 DICEMBRE 2010, n. 240: L'ANALISI"

Adunanza 13 febbraio 2019

IL CONSIGLIO UNIVERSITARIO NAZIONALE

Nel documento di analisi dei regolamenti adottati dagli Atenei italiani per le selezioni e per le valutazioni funzionali all'immissione nei ruoli dei Professori di prima e di seconda fascia, approvato nell'Adunanza dell'8 novembre 2017, questo Consesso ha evidenziato l'estrema varietà dei regolamenti che definiscono le procedure di immissione in ruolo dei professori ex art.24 c.6 l. n.240/2010, tra l'altro esprimendo preoccupazione per la differenziazione tra Atenei in merito ai requisiti richiesti per la partecipazione alle procedure di chiamata, che talvolta includono e talvolta escludono coloro che sono in possesso di Abilitazione Scientifica in un settore concorsuale diverso da quello della procedura (ma ricompreso nello stesso macrosettore) o limitano in altro modo la platea dei possibili partecipanti.

La materia è stata anche oggetto di pronunce da parte della giustizia amministrativa, due delle più recenti riguardanti per l'appunto le modalità da adottare per l'accesso alle procedure.

Nel dettaglio, la sentenza del Consiglio di Stato n. 7155/2018 del 19/12/2018, richiamando il principio del *favor* della massima partecipazione, ha stabilito che le procedure ex art.24 c.6, l. n.240/2010 devono essere "valutative di tipo comparativo" e aperte "a tutti i ricercatori di ruolo in possesso della prescritta abilitazione scientifica nazionale" appartenenti all'università e non possono quindi essere ristrette ai soli abilitati del Dipartimento che le attiva.

Sullo stesso tema la sentenza del TAR Abruzzo n. 351 del 29/8/2018 ha affermato il principio secondo il quale devono essere ammessi alla procedura tutti gli abilitati in tutti i settori concorsuali ricompresi nello stesso macrosettore concorsuale comprendente il settore concorsuale della procedura stessa. In altri termini, si devono considerare anche per le procedure ex art.24 c.6 gli stessi criteri definiti per le procedure ex art.18 l. n.240/2010.

Il CUN sollecita pertanto gli Atenei a conformare i propri regolamenti ai principi giurisprudenziali sopra richiamati anche al fine di evitare possibili contenziosi che potrebbero scaturire dal mancato rispetto degli stessi.

LA PRESIDENTE
(Prof.ssa Carla Barbati)